

REGOLAMENTO (CEE) N. 3724/86 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 1986****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2684/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3623/86⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	III. Rotture	0	0	0	0